

COMUNE DI MENDICINO
PROVINCIA DI COSENZA

IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287 relativa al riordinamento dei Giudici popolari di Assise;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1411, che apporta modifiche alla predetta;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 3 maggio 1962, n. 405;

RENDE NOTO

- 1) Tutti i cittadini di ambo sessi, residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti in appresso indicati, sono invitati a chiedere non più tardi del **31 luglio p.v., di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei Giudici Popolari nelle Corti di Assise e nelle corti di Assise d'appello**
- 2) I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana
 - b) Buona condotta
 - c) Età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise e licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello
- 3) Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
 - a) I Magistrati ed in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
 - b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio
 - c) I Ministri di qualsiasi culto e i Religiosi di ogni ordine o congregazione

Dalla Residenza Municipale, addì 22 aprile 2015

 IL SINDACO
Antonio Palermo